

**Allegato 3**

## Art. 2

*(Funzioni del Difensore civico nazionale)*

1. Il Difensore civico nazionale esercita le proprie funzioni nei confronti delle amministrazioni centrali dello Stato, delle aziende statali e delle società di ambito nazionale o sovraregionale costituite da parte di amministrazioni pubbliche o partecipate dalle medesime, totalmente o parzialmente, direttamente o indirettamente, degli enti pubblici non territoriali di ambito nazionale o sovraregionale sottoposti alla vigilanza dello Stato; dei soggetti di diritto pubblico aventi competenza territoriale di ambito nazionale o sovraregionale e dei gestori di pubblici servizi e soggetti di diritto privato che esercitano attività di pubblico interesse a livello nazionale o sovraregionale. Vigila sul rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, così come definiti dalla legislazione di settore. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle amministrazioni statali che operano nei settori della difesa, della sicurezza pubblica e della giustizia.
2. I Difensori civici regionali e delle Province autonome esercitano le proprie funzioni anche nei confronti delle amministrazioni periferiche dello Stato, con esclusione di quelle che operano nei settori della difesa, della sicurezza pubblica e della giustizia.
3. Il Difensore civico nazionale assicura una tutela non giurisdizionale dei diritti soggettivi, degli interessi legittimi, degli interessi collettivi o diffusi, al fine di garantire l'effettivo rispetto dei principi posti dalla normativa vigente in materia di buon andamento, imparzialità, legalità, trasparenza, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.
4. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, il Difensore civico nazionale esercita funzioni di mediazione, di proposta, di valutazione, di impulso e di informazione.
5. Il Difensore civico nazionale assicura idonee forme di collaborazione con l'organismo di coordinamento dei Difensori civici regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano e, nel rispetto delle competenze e dell'autonomia delle regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, con i Difensori civici regionali e territoriali.
6. Il Difensore civico nazionale promuove l'istituzione in tutte le Regioni e Province autonome della figura del Difensore civico regionale, adoperandosi per la sua costituzione laddove non sia presente.

## Art. 3

*(Istanza al Difensore civico nazionale)*

1. Ogni persona fisica e giuridica ha diritto di chiedere, senza formalità e senza oneri, l'intervento del Difensore civico nazionale per la tutela dei propri diritti e interessi nei confronti di atti, provvedimenti o comportamenti dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1.

## Art. 4

*(Poteri)*

1. Il Difensore civico nazionale interviene su istanza di parte o di propria iniziativa in riferimento a qualsiasi problema inerente l'ambito della propria competenza.

**Allegato 3**

2. Il Difensore civico nazionale, nell'esercizio delle sue funzioni, ha il diritto di:
  - a) prendere visione ed ottenere copia di tutti gli atti e i documenti necessari all'esercizio delle proprie funzioni, senza le limitazioni connesse al segreto di ufficio, anche nel caso in cui si tratti di documenti sottratti per legge o per regolamento all'accesso. Il Difensore civico nazionale è tenuto al segreto sulle notizie delle quali sia venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio e che, in base alla legge, sono escluse dal diritto di accesso o comunque soggette a segreto o a divieto di divulgazione;
  - b) chiedere, verbalmente o per iscritto, notizie sullo stato delle pratiche e delle situazioni sottoposte alla sua attenzione;
  - c) accedere a qualsiasi sede o ufficio dei soggetti destinatari degli interventi;
  - d) convocare, entro il termine di quindici giorni, il responsabile del procedimento o i dirigenti delle strutture amministrative per procedere ad un esame congiunto della questione oggetto di intervento. In tali casi è fatto obbligo ai soggetti convocati di rendersi disponibili per l'incontro con il Difensore civico nazionale;
  - e) chiedere l'attivazione del procedimento disciplinare in caso di mancata collaborazione da parte dei soggetti interpellati ovvero di rifiuto, espresso o tacito, di dar seguito alla convocazione ricevuta. In tal caso il Difensore civico nazionale deve essere informato dell'attivazione della procedura disciplinare e dell'esito della stessa;
  - f) prospettare alle amministrazioni di competenza situazioni di incertezza giuridica e di carenza normativa, sollecitando gli opportuni provvedimenti;
  - g) costituirsi parte civile nei procedimenti penali nei quali è contestata l'aggravante di cui all'articolo 36 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), nei territori privi di Difensore civico della Regione o della Provincia autonoma.
3. La proposizione di ricorsi amministrativi o giurisdizionali non esclude né limita il diritto di chiedere l'intervento del Difensore civico nazionale, che può valutare se sospendere l'intervento medesimo in attesa della pronuncia giurisdizionale.
4. Nei casi in cui la legge preveda che il Difensore civico nazionale si costituisca parte civile, l'avvio dell'azione penale gli viene comunicato da parte del Pubblico Ministero con le forme di cui all'articolo 369 del Codice di procedura penale.
5. Laddove necessario il Difensore civico nazionale può avvalersi per l'assistenza in giudizio dall'Avvocatura dello Stato.

## Art. 5

*(Istruttoria)*

1. Il Difensore civico nazionale invita le amministrazioni o i soggetti interessati a fornire tutte le informazioni e i chiarimenti considerati utili per la verifica del fondamento dell'istanza ricevuta o comunque al fine di accertare i fatti oggetto dell'iniziativa attivata d'ufficio.
2. Le amministrazioni interpellate sono tenute a rendere note al Difensore civico nazionale le motivazioni giuridiche e gli elementi di fatto che fondano l'eventuale non accoglimento, anche parziale, delle richieste da questi formulate.

**Allegato 3**

3. Esaurita l'istruttoria, il Difensore civico nazionale formalizza le proprie conclusioni, dandone comunicazione alle parti. Qualora lo ritenga opportuno, indirizza suggerimenti, proposte e raccomandazioni, anche di carattere generale, ai soggetti destinatari del proprio intervento.
4. Qualora l'amministrazione interpellata ritenga di non poter accogliere, in tutto o in parte, le osservazioni del Difensore civico, fornisce adeguata motivazione in fatto e in diritto.
5. Il Difensore civico nazionale informa gli interessati circa l'andamento e l'esito dell'istruttoria indicando, se opportuno, le eventuali ed ulteriori forme di tutela dei diritti e degli interessi azionabili in sede amministrativa o giurisdizionale.
6. Il Difensore civico nazionale è tenuto al segreto d'ufficio, anche dopo la cessazione della carica.

## Art. 6

*(Nomina del Difensore civico nazionale)*

1. Il Difensore civico nazionale è nominato con decreto adottato d'intesa dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati tra i cittadini in possesso dei requisiti per l'elezione alla Camera dei Deputati dotati di comprovata competenza giuridico-amministrativa e che diano garanzia di imparzialità e di indipendenza. Al Difensore civico nazionale è riconosciuto un trattamento economico complessivo pari a quello previsto per il Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.
2. Il Difensore civico nazionale resta in carica sei anni e non può essere rinnovato. Entro i sei mesi precedenti alla scadenza del mandato sono avviate le procedure per la nuova nomina. Il Difensore civico nazionale esercita le sue funzioni fino all'entrata in carica del suo successore.
3. Il Difensore civico nazionale non può esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività commerciale o professionale, né può essere amministratore o dipendente di soggetti pubblici o privati, né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura. Se dipendente pubblico è collocato in aspettativa per l'intera durata del mandato.
4. Al Difensore civico si applicano le cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste per i membri della Camera dei Deputati. L'eventuale sopravvenienza di tali cause se non tempestivamente rimosse, determina la revoca dall'incarico.
5. Il mandato cessa prima del termine di cui al comma 2 nel caso di dimissioni, morte, impedimento permanente, decadenza e revoca per gravi motivi, quest'ultima da adottarsi con decreto d'intesa dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati.

## Art. 7

*(Risorse umane, strumentali e sede)*

1. Per lo svolgimento delle funzioni assegnate, il Difensore civico nazionale si avvale di un apposito Ufficio e, qualora necessario, di consulenze esterne nel rispetto della normativa vigente. I Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, d'intesa tra loro, mettono a disposizione dell'Ufficio locali da destinare a sede del medesimo e le necessarie risorse umane e strumentali.

**Allegato 3**

2. Le spese per l'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 2 e per le attività connesse e strumentali, nonché per il funzionamento dell'Ufficio, sono poste a carico di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e iscritto in apposita unità previsionale di base dello stesso bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

## Art. 8

*(Dotazione finanziaria)*

(...)

## Art. 9

*(Relazione sull'attività svolta)*

1. Entro il 31 marzo di ogni anno, il Difensore civico nazionale invia ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente con la quale rappresenta le problematiche esaminate, le disfunzioni riscontrate, i rimedi normativi o organizzativi ritenuti utili e i risultati conseguiti.
2. In ogni momento può presentare relazioni di carattere o interesse settoriale, anche al fine di sollecitare l'iniziativa legislativa da parte del Parlamento.

## Art. 10

*(Relazioni istituzionali)*

1. Il Difensore civico nazionale e i Difensori civici regionali collaborano con il Garante per la protezione dei dati personali e con l'Autorità Nazionale Anticorruzione, nelle forme e modalità che verranno definite per il tramite di apposite convenzioni.
2. Il Difensore civico nazionale collabora all'attività delle reti internazionali dei Difensori civici e delle autorità consimili diversamente nominate, nonché all'attività di organizzazioni e istituti internazionali con le medesime funzioni di tutela.
3. Il Difensore civico nazionale promuove rapporti di collaborazione e di consultazione con le associazioni di tutela dei cittadini e utenti e con altre autorità e organismi di garanzia dei diritti e degli interessi, al fine di favorire la realizzazione di un sistema integrato di tutela non giurisdizionale e di diffonderne la conoscenza e l'utilizzo.

## Art. 11

*(Abrogazione)*

1. È abrogato l'articolo 16, comma 1, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo).

**ALLEGATO 4 – Carta di Ancona – 18 dicembre 2013.****CARTA DI ANCONA**

Il Coordinamento dei Difensori civici Regionali e delle Province Autonome, riunitosi ad Ancona il 18 dicembre 2013 in occasione della Presentazione della Legge sull'Autorità di garanzia per il rispetto dei diritti di adulti e bambini - Ombudsman regionale

- Richiamati i documenti internazionali sulle Istituzioni Nazionali per la Tutela e la Promozione dei Diritti Umani e sul Difensore civico delle Nazioni Unite, del Consiglio D'Europa e degli altri Organismi regionali, con particolare riferimento ai Principi di Parigi di cui alla risoluzione 48/134 dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite e alle Risoluzioni Risoluzione 327/2011 e alla Raccomandazione 309/2011 del Congresso dei Poteri Locali e Regionali del Consiglio D'Europa, nonché la Risoluzione 1959 (2013) dell'Assemblea Parlamentare del Consiglio D'Europa;
- Sottolineando come in questi documenti si raccomandi di istituire il Difensore civico con mandato generale su tutte le problematiche nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni e gestori dei pubblici servizi e che si raccomandi di garantire al Difensore civico non solo l'autonomia e l'indipendenza formale, ma anche l'autonomia e l'indipendenza funzionale dotandolo di strutture, mezzi, personale adeguati a svolgere il proprio compito in esclusiva libertà di competenza.
- Evidenziando come molti stati abbiano affidato al Difensore civico mandato generale di tutela nei confronti di tutte le pubbliche amministrazione, individuandolo anche come organismo di garanzia per l'attuazione del Protocollo Opzionale per la Prevenzione della Tortura (OPCAT)
- Ricordando che la Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea sancisce fra l'altro il diritto alla buona Amministrazione
- Ricordando con rammarico che l'Italia è l'unico stato fondatore dell'Unione Europea e del Consiglio D'Europa privo di un compiuto sistema di difesa civica a livello nazionale e che la presenza del Difensore civico è considerata parametro di democraticità delle istituzioni di un paese e come tale condizione posta dal Consiglio D'Europa e dall'Unione Europea per ammettere nuovi stati a far parte dell'Unione o del Consiglio D'Europa
- Osservando con preoccupazione che mentre la difesa civica non ha prospettive a livello nazionale si assiste al proliferare di figure di garanzia di settore a livello nazionale, ove esiste già un Garante Nazionale dei Minori, un Garante del Contribuente e si profila l'approvazione di un Garante dei Detenuti, per tacere di altre figure con ruolo di Autorità indipendente cui sono affidati compiti di garanzia e di regolamentazione, con confusione per i cittadini e con aumento dei costi di gestione considerato che ciascuna figura non solo ha costi diretti, ma anche un proprio staff ed un proprio apparato.
- Richiamata la risoluzione 1959 (2013), che al punto 4,3 raccomanda espressamente di evitare il proliferare degli istituti di garanzia, evidenziando come ciò confonda i cittadini sui mezzi di tutela attivabili e considerando che l'accentramento degli istituti di garanzia può consentire un migliore utilizzo delle risorse in tempi di crisi.

Pagina 1 di 2

Via P. Cossa, 41 - 00193 - ROMA  
tel. 06 36003673 - fax 06 36004775  
[info@difesacivicaItalia.it](mailto:info@difesacivicaItalia.it) - [www.difesacivicaItalia.it](http://www.difesacivicaItalia.it)

**Allegato 4**

- Osservando con preoccupazione come mentre si assiste al proliferare degli organismi di garanzia in tempo di crisi economica, d'altro canto si interviene motivandolo sulla base dell'esigenza di adattarsi alla spending review a tagliare le risorse alla difesa civica regionale laddove esistente

**Esprime soddisfazione**

- Per la scelta della Regione Marche di avere previsto in un'unica figura di garanzia la tutela dei cittadini nei confronti della pubblica Amministrazione e dei gestori di servizi pubblici, dei detenuti e dei minori, e per quelle regioni che intendono adoperarsi in tal senso.

**Raccomanda**

- Al Parlamento Nazionale di adeguarsi alle risoluzioni sopra richiamate istituendo un sistema di difesa civica a livello nazionale e su tutto il territorio regionale, valutando se conferire al Difensore civico nazionale mandato generale come sancito dai documenti internazionali sopra evidenziati e di prevedere livelli uniformi di tutela su tutto il territorio nazionale, attraverso l'individuazione di livelli essenziali per la difesa civica in ottemperanza alle garanzie riconosciute dall'istituto a livello internazionale.
- Al Parlamento Nazionale di prevedere livelli essenziali per l'esercizio dei diritti di cittadinanza ed in particolare per quelli procedurali, affidando alla difesa civica il compito di monitorarne l'applicazione.
- Alle Regioni di prevedere il Difensore civico ove non costituito e di riflettere sull'adeguamento dei propri ordinamenti all'esigenza sancita dall'Assemblea Parlamentare del Consiglio D'Europa.
- Alle Regioni di prevedere normative ed una gestione delle proprie risorse che garantisca il rispetto dei criteri di autonomia e di indipendenza anche funzionale, amministrativa e contabile del Difensore civico, in conformità con quanto sancito dai documenti internazionali in merito.

Pagina 2 di 2

Via P. Cossa, 41 - 00193 - ROMA  
tel. 06 36003673 - fax 06 36004775  
[info@difesacivicaItalia.it](mailto:info@difesacivicaItalia.it) - [www.difesacivicaItalia.it](http://www.difesacivicaItalia.it)

## Allegato 5

**ALLEGATO 5 – Bozza di Protocollo d'intesa.****PROTOCOLLO D'INTESA**

**fra il Centro Nazionale per i Diritti Umani della Repubblica dell'Uzbekistan e  
il Coordinamento dei Difensori civici delle Regioni e Province Autonome in  
Italia**

Le parti di questo Protocollo d'intesa (Memorandum of Understanding – MOU) sono il **Centro Nazionale per i Diritti Umani della Repubblica dell'Uzbekistan** (National Centre of the Republic of Uzbekistan for Human Rights da qui in poi “NHRC”) **Coordinamento dei Difensori civici delle Regioni e Province Autonome** in Italia (da qui in poi “Coordinamento”) in relazione ad un accordo di collaborazione in materia di diritti umani.

Recapiti di riferimento:

**National Centre of the Republic of Uzbekistan for Human Rights:**

Islam Karimov str., 15  
Tashkent city, 100029  
Uzbekistan  
Tel: +998 71 233 11 39  
Email: [info@nhrc.uz](mailto:info@nhrc.uz)

**Coordinamento dei Difensori civici delle Regioni e Province Autonome in  
Italia:**

Pietro Cossa str., 41  
Roma, RM, 00193  
Italy  
Tel.: +39 06 3600 3673  
Email: [network@difesacivicaitalia.it](mailto:network@difesacivicaitalia.it)  
[info@difesacivicaitalia.it](mailto:info@difesacivicaitalia.it)

**Allegato 5****Premessa**

Il Centro Nazionale per i Diritti Umani della Repubblica dell'Uzbekistan (NCHR) è stato istituito nel 1996. Il mandato centrale del NHRC comprende l'assistenza per un'attuazione efficace della politica di Stato nel campo dei diritti umani, il coordinamento delle attività degli organi statali sull'applicazione degli obblighi internazionali della Repubblica dell'Uzbekistan in materia di diritti umani, il monitoraggio sull'applicazione delle raccomandazioni delle organizzazioni internazionali e regionali in merito alla protezione dei diritti umani; la predisposizione di rapporti internazionali fondati sul rispetto e la protezione dei diritti umani nella Repubblica dell'Uzbekistan, sullo sviluppo di piani di azione nazionali ("road maps") sui diritti umani; la diffusione della formazione giuridica della popolazione in materia di diritti umani, come la realizzazione di attività di pubblicazione, l'incremento di collaborazioni coi sistemi regionali ed internazionali per la tutela dei diritti umani e le istituzioni operanti nell'ambito dei diritti umani dei Paesi stranieri.

Il Coordinamento dei Difensori civici regionali e delle Province Autonome in Italia (Coordinamenti) è stato istituito nel 1994 come un'associazione per la diffusione ed il rafforzamento del ruolo istituzionale della Difesa civica. Il suo scopo è garantire a tutti i cittadini, a prescindere dalla loro residenza, la protezione nei confronti delle pubbliche amministrazioni a tutti i livelli, promuovere la piena affermazione dei diritti umani e di cittadinanza, sancita dal sistema giuridico italiano e dalle risoluzioni europee ed internazionali.

Il Centro Nazionale della Repubblica dell'Uzbekistan ed il Coordinamento Nazionale dei Difensori civici regionali e delle Province Autonome in Italia, da qui in avanti definiti Parti decidono:

considerando i Principi relativi allo Status delle Istituzioni Nazionali per la tutela e la promozione dei Diritti Umani (Principi di Parigi) adottati dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 dicembre 1993;

sottolineando l'impegno comune delle parti ad aderire ai principi della Carta delle Nazioni Unite e della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani;

auspicando in un rafforzamento del rapporto amichevole fra queste due Istituzioni per la tutela e la promozione dei diritti umani, oltre a voler promuovere e sviluppare la cooperazione nell'ambito dei diritti umani;

sottolineando l'importanza del rispetto universale dei diritti umani e delle libertà fondamentali;

hanno espresso il loro desiderio di collaborare nel campo dello sviluppo dei diritti umani e hanno raggiunto un'intesa nei seguenti termini:

**Allegato 5****Articolo 1**

Le Parti, in conformità con questo MOU e con la legislazione dei rispettivi Stati, devono cooperare nel campo della difesa dei diritti umani e delle libertà sulla base dell'uguaglianza, del rispetto ed interesse reciproco.

**Articolo 2**

Le Parti coopereranno e contribuiranno al raggiungimento di obiettivi comuni nei seguenti ambiti:

- Il rafforzamento della capacità di azione di entrambe le parti nel campo di problematiche giuridiche e relative ai diritti fondamentali;
- Lo scambio di informazioni, pubblicazioni, esperienze, conoscenze e competenze e di qualsiasi altra rilevante ricerca nell'ambito dei diritti umani;
- La realizzazione di informative congiunte ed eventi formativi di reciproco interesse;
- L'organizzazione di seminari, conferenze e programmi di formazione congiunti su tematiche relative ai diritti umani di interesse comune;
- La sensibilizzazione dell'opinione pubblica su questioni relative ai diritti umani di interesse contingente;
- Lo scambio di visite ed inviti a partecipare ad incontri e conferenze organizzate da ciascuna delle Parti di questo Protocollo per condividere *best practice* ed esperienze;
- L'educazione dell'opinione pubblica sui diritti dei gruppi più vulnerabili della società, comprese le persone con disabilità, gli anziani, i giovani, le donne e i bambini;
- Altre aree di cooperazione condivise dalle Parti.

**Articolo 3**

Le Parti dovranno, su base periodica, tenere consultazioni per discutere questioni di interesse comune che, a loro giudizio, possono portare ad una cooperazione reciproca.

Le possibili aree di cooperazione congiunta coperte da questo Protocollo possono essere incrementate attraverso attività congiunte, programmi e progetti che saranno sostenuti da entrambe le parti.

**Articolo 4**

Le Parti ed i rappresentanti da esse delegati possono tenere incontri atti a monitorare e dare attuazione alle disposizioni contenute in questo MOU ed a identificare nuove aree di cooperazione.

**Allegato 5****Articolo 5**

Con il consenso delle Parti, il MOU può essere integrato, al momento opportuno, con protocolli aggiuntivi, linee guida, procedure e disposizioni essenziali allo scopo di regolare la collaborazione bilaterale per una sua efficace attuazione.

**Articolo 6**

Questo MOU non darà diritto ad alcuna obbligazione finanziaria in capo alle Parti. Entrambe le Parti sosterranno le spese necessarie per l'attuazione del MOU.

**Articolo 7**

Ogni controversia che può sorgere fra le Parti in relazione all'applicazione o all'interpretazione di questo MOU deve essere risolta attraverso attività di consultazione e negoziazione fra le Parti [stesse].

**Articolo 8**

Questo MOU sarà efficace dalla data di sottoscrizione dei rappresentanti autorizzati dalle Parti e rimarrà in vigore per un anno (1) e potrà essere rinnovato dalle Parti di questo MOU.

Ciascuna delle Parti può concludere questo MOU dando preavviso all'altra Parte per iscritto tre (3) mesi prima.

Questo MOU può essere rinnovato dalle Parti annualmente.

**Articolo 9**

Ciascuna delle Parti può richiedere per iscritto l'abrogazione, la revisione, la modifica o l'emendamento di ciascuna parte di questo MOU.

Ogni abrogazione, revisione, modifica o emendamento sarà approvato reciprocamente per iscritto dalle Parti e dovrà essere parte integrante di questo MOU.

Tali abrogazioni, revisioni, modifiche o emendamenti dovranno essere messe per iscritto e avranno effetto dalla data stabilita dalle Parti.

Ogni abrogazione, revisione, modifica o emendamento non pregiudicherà i diritti e le obbligazioni sorti o stabiliti da questo MOU in precedenza o fino alla data in cui tali revisioni, modifiche o emendamenti acquistano efficacia.

**Articolo 10**

L'uso del nome, logo o emblema ufficiale di ciascuna delle Parti su qualsiasi pubblicazione, documento e/o carta intestata è vietato senza il preventivo consenso scritto della Parte cui si riferisce.

**Allegato 5**

La protezione dei diritti di proprietà intellettuale devono essere tutelati in conformità con il rispetto delle leggi, regole e regolamenti delle Parti.

**Article 11**

Questo MOU non è giuridicamente vincolante fra le Parti. Le Parti sottoscrivono questo MOU al solo scopo di esprimere il comune interesse a cooperare come stabilito sopra. Nulla contenuto in questo MOU deve essere considerato come una rinuncia, espressa o tacita, ad alcun privilegio o immunità di cui le Parti godono.

Questo MOU è sottoscritto il \_\_\_\_\_ 2021 in duplice copia in Uzbeco, Italiano ed Inglese e tutte le tre versioni hanno la medesima autenticità.

Tuttavia, per ogni finalità, la versione inglese di questo MOU deve essere considerata la prevalente, lo strumento che regola la cooperazione e l'intesa fra le parti. Nel caso di conflitto fra la versione inglese di questo MOU e la versione in una delle altre lingue, prevarrà il significato della versione inglese.

---

**Akmal Saidov**

**Director  
National Center for Human Rights of  
the Republic of Uzbekistan**

---

**Enrico Formento Dojot**

**President of  
National Coordination of Italian  
Regional and of the Autonomous  
Provinces Ombudspersons**

---

**Sandro Vannini  
Vice President  
National Coordination of Italian  
Regional and of the Autonomous  
Provinces Ombudspersons**

**Allegato 6****ALLEGATO 6 – Raccomandazione di Ancona – 13-14 ottobre 2020.**

**RACCOMANDAZIONE DEL COORDINAMENTO  
DEI DIFENSORI CIVICI REGIONALI E DELLE PROVINCE AUTONOME  
(ANCONA 13-14 OTTOBRE 2020)**

Il Coordinamento dei Difensori civici Regionali e delle Province Autonome, riunitosi ad Ancona il 13 ed il 14 ottobre 2020,

**RICHIAMATI**

la Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea che sancisce fra l'altro il diritto alla buona Amministrazione;

i documenti internazionali ed in particolare "I principi per la protezione e la promozione dell'istituzione del difensore civico", approvati dal Consiglio d'Europa – Commissione di Venezia il 15 e 16 marzo 2019;

il documento di approvazione delle "Linee di indirizzo in merito alla disciplina degli Organi di Garanzia" da parte dell'Assemblea plenaria della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, datato 26 settembre 2019;

il documento di approvazione delle "Linee di indirizzo per la possibile attribuzione delle Regioni e delle Province autonome della funzione di Garante per il diritto alla salute" da parte dell'Assemblea plenaria della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, datato 30 luglio 2020;



Via P. Cossa, 41 - 00193 - ROMA  
tel. 06 36003673 - fax 06 36004775  
[info@difesacivicaItalia.it](mailto:info@difesacivicaItalia.it) - [www.difesacivicaItalia.it](http://www.difesacivicaItalia.it)

**Allegato 6**

la Legge 24/2017 che in tema di “Sicurezza delle cure” prevede l’assegnazione della funzione del Garante per il diritto alla salute ai difensori regionali,

**CONSIDERATO**

che il Difensore civico costituisce un elemento importante in uno Stato basato sulla democrazia, sullo stato di diritto, sul rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali e sulla buona amministrazione;

che l’Italia è, purtroppo, l’unico stato fondatore dell’Unione Europea e del Consiglio D’Europa privo di un compiuto sistema di difesa civica a livello nazionale, nonostante che la presenza del Difensore civico sia considerata parametro di democraticità delle istituzioni;

che il Difensore civico è l’originale e principale figura di garanzia a tutela dei diritti dei cittadini nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni e gestori dei pubblici servizi e che nella maggior parte dei Paesi europei tale figura viene declinata con un mandato generale nel relazionarsi con le stesse;

che l’assenza di un ufficio nazionale della Difesa civica, rende ancor più rilevante tale figura istituzionale a livello regionale;

che la sua funzione assume particolare rilievo nei momenti di maggiore complessità di governo, consentendo il miglioramento delle relazioni tra la pubblica amministrazione e i cittadini, contribuendo a consolidare il rapporto fiduciario tra questi e le istituzioni;

che l’emergenza sanitaria determinata dalla pandemia Covid-19, investendo la sfera dei diritti

Via P. Cossa, 41 - 00193 - ROMA  
tel. 06 36003673 - fax 06 36004775  
[info@difesacivicaItalia.it](mailto:info@difesacivicaItalia.it) - [www.difesacivicaItalia.it](http://www.difesacivicaItalia.it)

**Allegato 6**

fondamentali a partire da quello alla salute, rende ancor più significativo il compito dei Difensori, nell'affiancare i cittadini ed eventualmente svolgere attività di "mediazione" nei rapporti con la Pubblica Amministrazione;

che, in un periodo di grave crisi quale quello attuale, è indispensabile che sia assicurata la concreta ed effettiva attuazione dei principi dettati dall'art. 97 Cost. ai quali la P.A., ancor più in periodo di emergenza, deve ispirare la propria attività;

che dunque le misure adottate per la tutela della salute dei pubblici dipendenti sul posto di lavoro, ivi comprese le forme di lavoro agile, devono contemperarsi con l'inderogabile esigenza di assicurare l'efficienza e il buon andamento dell'attività amministrativa

**ESPRIME**

preoccupazione per il fatto che l'istituzione del Difensore civico in alcune Regioni non sia ancora stata posta in essere, mentre in altre lo stesso non è dotato di adeguata struttura,

**INVITA**

le Regioni che ancora non abbiano provveduto (Puglia, Calabria, Sicilia) a procedere con la nomina del Difensore civico, auspicando il rispetto dei criteri di autonomia e di indipendenza, in conformità con quanto sancito dai documenti internazionali in merito;

tutte le Regioni a riflettere sull'adeguatezza delle misure adottate per garantire il buon funzionamento degli uffici della Difesa civica;

Via P. Cossa, 41 - 00193 - ROMA  
tel. 06 36003673 - fax 06 36004775  
[info@difesacivicaItalia.it](mailto:info@difesacivicaItalia.it) - [www.difesacivicaItalia.it](http://www.difesacivicaItalia.it)

**Allegato 6**

invita altresì le Regioni a prevedere in capo alla figura del Difensore civico la funzione di Garante per il diritto alla salute.

**RACCOMANDA**

alla P.A. di porre in essere ogni attività e misura organizzativa idonea ad assicurare, nella piena tutela della salute dei pubblici dipendenti, il buon andamento e la piena efficienza dell'attività amministrativa, con particolare riferimento alla continuità dell'accesso diretto dei cittadini ai pubblici uffici.



Via P. Cossa, 41 - 00193 - ROMA  
tel. 06 36003673 - fax 06 36004775  
[info@difesacivicalitalia.it](mailto:info@difesacivicalitalia.it) - [www.difesacivicalitalia.it](http://www.difesacivicalitalia.it)

**Allegato 7****ALLEGATO 7 – Déclaration d'Aoste – 29 marzo 2019.****DÉCLARATION D'AOSTE**

*Rappelés* les documents internationaux concernant les Institutions Nationales pour la Sauvegarde et la Promotion des Droits de l'Homme et le Médiateur, adoptés par l'Organisation des Nations Unies, par le Conseil de l'Europe et par d'autres Organisations régionales et, plus particulièrement, les Principes de Paris dont à la Résolution 48/134 de l'Assemblée Générale des Nations Unies, la Résolution 327/2011, la Recommandation 309/2011 du Congrès des Pouvoirs Locaux et Régionaux du Conseil de l'Europe, la Résolution 2013/1959 de l'Assemblée Parlementaire du Conseil de l'Europe et les Principes de Venise, adoptés par la Commission de Venise au cours de sa séance des 15 et 16 Mars 2019 ;

*Souligné* que les documents évoqués recommandent l'institution du Médiateur doté d'un mandat général à l'égard de toutes questions concernant les rapports entre les citoyens et les Institutions publiques et les services publics au niveau central, en lui assurant autonomie et indépendance non seulement formelles, mais concrètes avec la dotation de structures, de personnel apte et de ressources matérielles adéquates qui lui permettent de exercer ses fonctions en pleine liberté de compétence ;

*Rappelé* le principe de bonne administration, reconnu comme droit de tout citoyen par la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ;

*Souligné* le fait que l'Italie est le seul État fondateur de l'Union Européenne et du Conseil de l'Europe dépourvu du Médiateur au niveau national ;

*Étant donné* qu'en raison de l'absence du Médiateur au niveau national les citoyens se voient démunis de toute sauvegarde à l'égard des rapports avec les Institutions publiques et les opérateurs des services publics au niveau central ;

*Étant donné* que le Réseau des Médiateurs régionaux et des Provinces autonomes peut être renforcé par la collaboration avec le Médiateur national, par le biais du partage des expériences et des approfondissements, tout en respectant les conditions d'autonomie et les domaines des compétences respectives ;

*Souligné* que l'institution du Médiateur est actuellement considérée comme critère d'éligibilité par le Conseil de l'Europe et l'Union Européenne, en tant que garantie d'un État démocratique ;